



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”);

VISTA la domanda del SIG. VERONEL AVADANEI, cittadino rumeno, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di Romania, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di “Autoriparazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica (comprendente meccanica-motoristica ed elettrauto) della Legge 5 febbraio 1992, n. 122”, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;

VISTO il titolo di formazione professionale, denominato *CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ*–Serie L n. 00048676 (CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE)) – Livello di qualifica III, rilasciato il 3 marzo 2017, in conformità all’ordinanza O.G. n. 129/2000 dal Ministero rumeno del Lavoro, della Famiglia, della Sicurezza Sociale e delle Persone Anziane e dal Ministero rumeno della Pubblica istruzione e della Ricerca Scientifica, attestante sia la partecipazione del SIG. VERONEL AVADANEI al programma di formazione professionale per “MECCANICO AUTO”(codice NC 7231.2.2) della durata di 720 ore, presso la SC SCOALA DE MESERII SERBAN SRL con sede nella località di Bucarest, Settore 2 (immatricolata nel Registro Nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti) che l’ottenimento della pertinente qualifica di “MECANIC AUTO”;

CONSIDERATO che unitamente al predetto titolo di formazione è stato esibito il “SUPPLEMENTO DESCRITTIVO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA SERIE L-N. 00048676”, in cui sono indicate le competenze professionali acquisite ed è specificato che la base legale per il rilascio di tale Certificato è l’Ordinanza governativa rumena n. 129/2000, ripubblicata;

CONSIDERATO che il destinatario del presente provvedimento non ha documentato il possesso di esperienza lavorativa, maturata in Romania;

VISTA la certificazione rilasciata dalle competenti pubbliche Autorità rumene, esibita dal richiedente per comprovare la sussistenza, nel Paese di origine, dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali;



VISTO che l'art. 16, comma 5 del citato Decreto Legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento, aventi per oggetto *“titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto”*, non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

TENUTO conto della risposta alla richiesta IMI n. 95920 fornita, tramite il Sistema Informativo del Mercato Interno della Commissione europea, dall'Autorità rumena, consultata per la valutazione di un titolo di formazione professionale di *“Mecanic Auto di 720 ore”*, conseguito da altro cittadino nella Repubblica di Romania, analogo a quello trasmesso dal SIG. VERONEL AVADANEI, con la quale è stato confermato che la professione di *“MECANIC AUTO”* non è regolamentata in Romania, mentre la relativa formazione professionale è disciplinata dalla citata Ordinanza governativa n. 129 del 2000;

VISTO che nella riunione del 26 febbraio 2020, la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, su parere conforme dell'Associazione di categoria CONFARTIGIANATO, aveva valutato un titolo di qualificazione professionale per *“Meccanico Auto (codice NC 7231.2.2)”*, conseguito nella Repubblica di Romania, e pertanto analogo, sulla base delle citate premesse, a quello esibito dal SIG. VERONEL AVADANEI, ritenendolo idoneo, ai sensi del citato D.Lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - articoli 18-21, a consentire in Italia, in qualità di Responsabile tecnico di impresa di autoriparazione, l'esercizio delle attività, di cui all'art 1, comma 3, lettera a) *“MECCATRONICA”* della Legge n. 122/1992, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato D.Lgs n. 206/2007 e s.m.i.;

RITENUTO necessario prevedere la predetta misura compensativa, in quanto la professione regolamentata di Autoriparazione - sezione Meccatronica in Italia *“include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine (Romania) del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente”* (art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2007), cioè *“...materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante”* (art. 22, comma 5 del d.lgs. 206/2007);

CONSIDERATO che in Italia l'attività di autoriparazione di *“Meccatronica”* comprende, oltre al settore della meccanica-motoristica, anche quello di elettrauto, settori dunque che non possono essere scissi;

RILEVATO, nello specifico, che il percorso formativo del SIG. VERONEL AVADANEI è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che, a fronte di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui possono essere equiparati i titoli che non siano almeno triennali) pone come requisito anche l'aver esercitato l'attività per almeno un anno (art. 7, comma 2 della legge n. 122/1992);

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza di formazione riscontrata e ad accertare la conoscenza della predetta attività, viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016, recante *“Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE - SEZIONE MECCATRONICA”*, dettagliatamente indicate nell'*“ALLEGATO A”*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota (prot. Mise 0423605) del 16 dicembre 2021, ha comunicato al SIG. VERONEL AVADANEI, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

CONSIDERATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 17 agosto 2021, tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca BPM-Agenzia di Modena 2 alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, al SIG. VERONEL AVADANEI, cittadino rumeno, nato a PODU TURCULUI (ROMANIA) IL 13 OTTOBRE 1968, ai sensi del citato D.Lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - articoli 18-21, viene riconosciuto il titolo professionale, riferito in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "Autoriparazione - Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) - MECCATRONICA", subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa (Artt. 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.), volta a colmare le carenze formative riscontrate, consistente in una prova attitudinale.

2. I contenuti della misura compensativa e le relative modalità di svolgimento sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma,



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, recante "*Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione*" (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi). Si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali del candidato, allo scopo di valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività regolamentata di autoriparazione.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA ATTITUDINALE PER LA SEZIONE MECCATRONICA

LA PROVA TEORICO/PRATICA VERTERÀ SULLE SEGUENTI MATERIE:

PARTE MECCANICA

- controllo al banco di prova e sostituzione dischi, tamburi e pastiglie freni;
- verifica corretto funzionamento dell'impianto dei gas di scarico e sostituzione dello stesso;
- regolazione, controllo e riparazione dei componenti del molleggio e degli ammortizzatori;
- controllo delle sospensioni e dei sistemi di sterzo e sostituzione dei loro componenti;
- smontaggio e montaggio motore; localizzazione ed eliminazione guasti meccanici;
- controllo e riparazione dei sistemi di lubrificazione e raffreddamento;
- controllo, riparazione o sostituzione dei cambi meccanici;

PARTE ELETTRONICA

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione;
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali.

PARTE MISTA

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici.

PARTE ELETTRICA

- messa a punto dell'accensione;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione.

LA PROVA ORALE consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione territorialmente competente (rispetto all'Ufficio comunale S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) prescelto dal richiedente per lo stabilimento professionale), presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla predetta Regione.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una Commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La Commissione d'esame comunica l'esito della prova attitudinale con apposito verbale all'Ufficio regionale competente, il quale ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.